Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 27 MARZO 2015, N. 12997: esercizio abusivo della caccia all'interno di zona protetta

In merito all'ipotesi di reato di esercizio abusivo della caccia all'interno di zona protetta «*Ricorda la Corte che, affinché sia svolta siffatta attività, non è necessario che avvenga l'abbattimento e la cattura di specie selvatiche, essendo sufficiente anche il solo compimento delle attività preliminari a detto fine e la predisposizione dei relativi mezzi (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 aprile 2013, n. 16207)*».

Si è pertanto ritenuto che abbia integrato gli estremi del reato contestato la condotta addebitata ai due prevenuti e cioè la loro introduzione all'interno di un'area in cui la attività venatoria è inibita, muniti di fucili, munizioni, cani da caccia ed altri strumenti utili per lo svolgimento di detta attività, trattandosi, appunto, di operazioni strumentalmente volte a permettere il successivo abbattimento e cattura della selvaggina.

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

12997/15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

PUBBLICA UDIENZA del
2 ottobre 2014

SENTENZA N. 2648

REGISTRO GENERALE
n. 25318 del 2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio Felice	Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo	Consigliere
Dott. DI NICOLA Vito	Consigliere
Dott. GAZZARA Santi	Consigliere
Dott. GENTILI Andrea	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

MAGAZZU' Tommaso, nato a Messina il 19 febbraio 1962;

GRECO Vincenzo, nato a Elsane (Slo) il 22 ottobre 1942;

avverso la sentenza n. 89/2013 della Corte di appello di Messina, del 25 gennaio 2013;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Vito D'AMBROSIO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

sentito l'avv. Giorgio LINCHI, del foro di Roma, per il Greco, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

Greco Vincenzo e Magazzù Tommaso, il primo in proprio ed il secondo tramite il proprio difensore, hanno impugnato di fronte alla Corte di cassazione la sentenza con la quale la Corte di appello di Messina, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Mistretta, in composizione monocratica, li aveva condannati, rispettivamente, alla pena di anni uno di reclusione e euro 600,00 di multa il primo, e mesi uno di arresto e euro 400,00 di ammenda il secondo, avendoli riconosciuti entrambi colpevoli per avere esercitato abusivamente la caccia all'interno di zona protetta ed il solo Greco per avere illegalmente portato, al fine di esercitare abusivamente la caccia in zona protetta, un fucile automatico, senza averne la licenza in quanto quella da lui posseduta era scaduta.

Il Greco ha dedotto, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nonché la erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, essendo risultato, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, che gli stessi, al momento in cui furono avvicinati dagli agenti del Corpo forestale dello Stato, non stavano esercitando alcuna attività venatoria.

Ha, altresì, eccepito la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza nonché l'erronea applicazione di norme di legge in ordine alla imputazione avente ad oggetto l'illegittimo porto del fucile, in quanto la Corte messinese non ha tenuto conto del fatto che il detto fucile era stato, in precedenza, concesso dal Greco in comodato al Magazzù, che ne era il legittimo portatore in quanto dotato di porto d'armi.

A sua volta il Magazzù ha impugnato la sentenza di condanna osservando, sotto il profilo del vizio di motivazione che non vi era la prova della condotta contravvenzionale a lui addebitata, non sussistendo elementi per affermare che egli stava esercitando la caccia in zona in cui essa era interdetta.

Col secondo motivo di ricorso deduceva la violazione dell'art. 43 cod. pen. non sussistendo a suo carico l'elemento soggettivo del reato a lui contestato.

Come ultimo motivo di ricorso allegava la incompetenza funzionale del giudice di prime cure, si trattava di un Got, a giudicare sul reato contestato al coimputato, trattandosi di reato per il quale, essendo esclusa la citazione diretta a giudizio, è necessaria la presenza quale giudice di un magistrato professionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi proposti sono ambedue inammissibili.

Stante la parziale coincidenza dei motivi di ricorso, le impugnazioni possono essere esaminate congiuntamente nella parte in cui esse presentano le stesse tematiche.

Con riferimento, in particolare, al primo motivo del ricorso proposto dal Greco ed al primo motivo di quello del Magazzù, rileva questa Corte che, essendo gli argomenti spesi dai due ricorrenti volti ad accreditare un accertamento dei fatti diverso da quello già operato dai giudici di merito, le doglianze in questione sono inammissibili in questa sede di legittimità.

Invero, osserva il Collegio, sia il Greco che il Magazzù contestano la concludenza delle risultanze istruttorie ai fini della prova della loro penale responsabilità in ordine al reato ci cui all'art. 21, lettere *b*) e *g*), della legge n. 157 del 1992.

E', tuttavia, emerso, ed il dato non è contestato nella sua realtà storica, che i due prevenuti sono stati sorpresi all'interno del Parco dei Nebrodi, zona in cui è interdetta la attività venatoria, ove essi si trovavano con cani da caccia, fucili da caccia e segnalatori acustici utilizzati per l'attività venatoria.

Ricorda la Corte che, affinché sia svolta siffatta attività, non è necessario che avvenga l'abbattimento e la cattura di specie selvatiche, essendo sufficiente anche il solo compimento delle attività preliminari a detto fine e la predisposizione dei relativi mezzi (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 aprile 2013, n. 16207).

Con motivazione logicamente ineccepibile la Corte territoriale messinese ha, pertanto, ritenuto che abbia integrato gli estremi del reato contestato la condotta addebitata ai due prevenuti e cioè la loro introduzione all'interno di un'area in cui la attività venatoria è inibita, muniti di fucili, munizioni, cani da caccia ed altri strumenti utili per lo svolgimento di detta attività, trattandosi, appunto, di operazioni strumentalmente volte a permettere il successivo abbattimento e cattura della selvaggina.

Con riferimento al secondo motivo di impugnazione proposto dal Greco, avente ad oggetto sia il vizio di motivazione che di violazione di legge in ordine alla affermata violazione degli artt. 4 e 7 della legge n. 895 del 1967, per non avere considerato la Corte messinese che il fucile semiautomatico calibro 12 marca Fabram di cui al capo di imputazione non era detenuto dal Greco - il quale non era munito di porto d'armi essendo quello a lui pertinente scaduto - ma dal Magazzù, cui il Greco lo aveva ceduto in forza di un contratto di comodato, osserva la Corte che, diversamente da quanto ritenuto nel motivo di ricorso, l'efficacia scriminante della esistenza di tale contratto di comodato è stata puntualmente valutata, ed esclusa, dalla Corte territoriale, la quale ha, con valutazione di fatto non suscettibile di attuale riesame, ritenuto che il

documento comprovante la esistenza del predetto rapporto fra i due imputati (del quale è appena il caso di ricordare l'assenza di data certa), proprio perché né mostrato agli agenti operanti al momento del loro intervento né, comunque, in qualche modo richiamato di fronte ad essi nell'immediatezza dei fatti dalle parti, sia stato successivamente predisposto onde fornire, maldestramente, una postuma copertura all'illecito porto dell'arma.

Con riferimento al secondo motivo di gravame formulato dal Magazzù, concernente la pretesa assenza dell'elemento soggettivo nella condotta del ricorrente, basti considerare, per evidenziare la manifesta infondatezza della impugnazione, premessi i rilievi precedentemente fatti in ordine alla integrazione del reato contravvenzionale a lui contestato anche nella condotta consistente nella sola introduzione in zona nella quale vige il divieto della attività venatoria con la finalità dello svolgimento di essa, non vi è dubbio sul fatto che, dato l'atteggiamento nel quale i prevenuti sono stati visti, armati, muniti di cani e di altri strumenti atti alla caccia in zona in cui questa è inibita, non è logicamente riscontrabile altra direzione dello loro volontà se non quella, ritenuta dai giudici del merito, di ivi esercitare consapevolmente l'attività venatoria.

Infine, riguardo al terzo motivo di impugnazione dedotto dal Magazzù, ed avente ad oggetto la pretesa incompetenza del Tribunale di Mistretta, giudice di prime cure, a giudicare in ordine al reato di cui al capo *b*) della rubrica, per il quale in base all'art. 550 cod. proc. pen. è previsto che il rinvio a giudizio intervenga dopo la celebrazione della udienza preliminare trattandosi di delitto punito nel massimo con la reclusione per un tempo superiore a 4 anni, in quanto composto in quella occasione non da un magistrato professionale ma da un magistrato onorario, osserva questa Corte che - a prescindere dalla evidente carenza di interesse del Magazzù a fare valere siffatto vizio, essendo stato il capo di imputazione in questione contestato al solo Greco - che essa ha più volte chiarito che la trattazione, da parte del giudice onorario, di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'articolo 43-bis, comma terzo, lett. *b*), dell'ordinamento giudiziario, e cioè riferito a reati non previsti nell'articolo 550 cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari (Corte di cassazione, Sezione I penale, 27 marzo 2009, n. 13573; *idem* Sezione IV openale, 21 dicembre 2006, n. 41988).

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanne dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

e della somma, in tale misura equitativamente determinata, di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della domma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014

Il Consigliere estensore — Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 27 MAR 2015

IL CANCELLIERE
Luana Mariani